



CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE

TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT con sede in Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Giovanni Bisogni, nato a Casabona (KR) in data 20/02/1946;

E

I.C. "PIAZZA MINUCCIANO" con sede legale in
ROMA via PIAZZA MINUCCIANO 33 Codice Fiscale
97713040585 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato
dal DIRIGENTE PLESSO MARINA TODINI, nato a ROMA il
5/03/1952

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture corsisti dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, per lo svolgimento del tirocinio di formazione di cui al Decreto 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997.

Art. 2

La scelta dei tirocinanti da parte del soggetto ospitante deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. L'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art. 3

- A. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- B. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione deve essere seguita e verificata da tutor docenti scelti - sulla base dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento - dal



soggetto ospitante, d'intesa col soggetto promotore. Il compito dei tutor è quello di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento.

C. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base al presente accordo viene predisposto **un progetto formativo** contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor designato;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relativi a provvedimenti, documenti o processi interni alla struttura ospitante, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

- A. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Cattolica Assicurazioni - Polizza 002109.32.300009). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- B. Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.



Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria all'attuazione del progetto formativo. Come da pianificazione didattica, l'impegno del tirocinante sarà di 108 ore, comprese 18 ore rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor per verificare l'andamento del tirocinio;
- in caso di impedimento o trasferimento del tutor designato, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- garantire al tirocinante la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza dei termini;
- rilasciare un attestato di completamento al termine del tirocinio, con la specifica del numero delle ore e dell'attività svolta;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art.7

Per le prestazioni di cui al precedente articolo, il soggetto promotore riconoscerà al soggetto ospitante il versamento di un contributo pari a :

- 300 euro per il totale l'espletamento dell'intero percorso del tirocinio diretto effettuato da ciascun tirocinante, comprese le ore rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili ;
- 125 euro per la metà delle ore del tirocinio diretto effettuato da ciascun tirocinante;
- 50 euro per le ore rivolte agli alunni con disabilità;

Le quote saranno versate in un'unica soluzione su richiesta del soggetto ospitante a conclusione del tirocinio.

Art. 8

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo scritto, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto è esente da bollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data 4/03/2015.....

100.125k/012

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Il Legale Rappresentante

Dott. Giovanni Bisogni... (D. Bisogni).....

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pier Carlo Trucchi)



(Timbro soggetto ospitante)

Il Legale Rappresentante

